



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.03.2001
COM(2001) 138 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini
importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche
non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I vini originari di paesi terzi che hanno formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria non possono essere offerti al consumo diretto umano nella Comunità, salvo espressa deroga decisa dal Consiglio. La procedura della deroga è prevista all'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Una deroga di questo tipo è attualmente in vigore per i vini originari degli Stati Uniti che hanno formato oggetto di talune pratiche enologiche ammesse in quel paese, ma vietate nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79. Per certe pratiche enologiche tale autorizzazione è valida sino al 31 dicembre 2003. Quest'ultimo regolamento è però stato abrogato, unitamente ad altri, dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, con effetto dal 1° agosto 2000. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 consentiva di continuare ad applicare temporaneamente talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 sino all'adozione del presente regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

Attualmente sono in corso negoziati riguardanti in particolare le rispettive pratiche enologiche delle due parti - la Comunità, rappresentata dalla Commissione e gli Stati Uniti d'America - volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino. Nella sua riunione del 23 ottobre 2000, il Consiglio "Agricoltura" ha preso atto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati prevista dal regolamento ed ha confermato la sua volontà di progredire nei negoziati. Per agevolare il corretto svolgimento di questi ultimi, sarebbe opportuno mantenere lo "statu quo" e che segnatamente le pratiche enologiche americane di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 rimangano autorizzate, in via transitoria, sino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà al termine dei suddetti negoziati e comunque sino al 31 dicembre 2003, come era stato deciso dal Consiglio con il precedente regolamento. Il Consiglio deve pertanto decidere di mantenere la suddetta deroga, secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999.

La Commissione propone di mantenere lo statu quo in materia sino al termine dei negoziati in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La proposta presentata al Consiglio riprende senza modificazione alcuna i termini dell'articolo 1 e dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 abrogato.

Tale proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio², modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999³, con effetto dal 1° agosto 2000, prevede all'articolo 45, paragrafo 2, che le deroghe di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.
- (2) L'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e b) dello stesso regolamento possano essere importati soltanto se scortati da un attestato che certifichi che tali prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79⁴, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98⁵, prevede una deroga che autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi oggetto di certe pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie; per talune pratiche enologiche questa autorizzazione è valida solo sino al 31 dicembre 2003.
- (4) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato, con effetto dal 1° agosto 2000, alcuni regolamenti del Consiglio, tra cui il regolamento (CEE) n. 1873/84. Il

¹ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

² GUL 84 del 27.3.1987, pag. 1.

³ GUL 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁴ GUL 176 del 3.7.1984, pag. 6.

⁵ GUL 354 del 30.12.1998, pag. 12.

regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁶, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n./2001, del ... 2001⁷, prevede che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 continuino ad essere applicate sino all'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

- (5) Sono attualmente in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino; tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche delle due parti. Nella sua riunione del 23 ottobre 2000, il Consiglio "Agricoltura" ha preso atto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 ed ha confermato la sua volontà di progredire nei negoziati definendo una linea di condotta della negoziazione.
- (6) Per agevolare il corretto svolgimento di tali negoziati risulta opportuno che la validità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 sia prorogata e, in particolare, che le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 rimangano autorizzate a titolo transitorio sino all'entrata in vigore dell'accordo risultante dai suddetti negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, come stabilito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2839/98.
- (7) L'evoluzione del quadro normativo e delle pratiche enologiche richiede un aggiornamento tecnico dell'allegato in modo da renderlo coerente con le attuali disposizioni normative in materia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b) dell'allegato del presente regolamento.

Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato, fino all'entrata in vigore dell'accordo sul commercio del vino a conclusione dei negoziati in materia condotti con gli Stati Uniti d'America e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che si

⁶ GUL 185 del 25.7.2000.

⁷ GULdel.....2001.

siano potute utilizzare una o più pratiche enologiche indicate nell'allegato, punto 2, lettere a) e b).

3. I vini ottenuti dalle uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America e sottoposti ad aggiunta di zucchero in soluzione acquosa non possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

1. Pratiche enologiche ammesse

- a) senza limitazione di tempo:
 - catalasi derivata da *Aspergillus niger*,
 - glucosio-ossidasi derivata da *Aspergillus niger*,
 - solfato ferroso,
 - farina di soia;
- b) fino al 31 dicembre 2003:
 - dimetilpolisilossano,
 - monostearato di poliossietilene-40,
 - monostearato di sorbitano,
 - acido fumarico,
 - scambiatori di ioni (resine),
 - acido lattico,
 - acido malico.

2. Pratiche enologiche identiche o comparabili con quelle ammesse nella Comunità

- a) pratiche enologiche identiche:
 - acacia (gomma arabica),
 - carbone attivo,
 - albumina animale (comprese l'ovoalbumina in polvere o in soluzione),
 - fosfato di ammonio di-basico
 - acido ascorbico
 - bentonite (Wyoming)
 - polvere di bentonite in sospensione
 - anidride carbonica
 - caseina
 - acido citrico ,
 - aria compressa (aerazione)
 - solfato di rame
 - terra di infusori
 - enzimi pectolitici derivati da *Aspergillus niger*,
 - gelatina alimentare
 - gelatina allo stato liquido

- colla di pesce, ittiocollo
- azoto
- bitartrato di potassio
- caseinato di potassio,
- bisolfito di potassio
- sorbato di potassio
- anidride silicica (gel o soluzione colloidale al 30 %)
- acido sorbico
- tannino
- acido tartarico
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,
- solfato di calcio, per l'elaborazione dei vini liquorosi,
- polivinilpolipirrolidone (PVPP),
- ossigeno;

b) pratiche enologiche comparabili:

- agar agar,
- carbonato di ammonio
- fosfato di ammonio monobasico
- granulato di sughero
- polvere di latte
- segatura e trucioli di quercia non calcinati e non trattati
- carbonato di potassio
- carrageenani
- cellulasi derivata da *Aspergillus niger*,
- cellulosa,
- lieviti autorizzati.
- complessi ottenuti dalla miscelazione di ferrocianuro di potassio e di solfato di ferro in soluzione acquosa, eventualmente combinati con solfato di rame e carbone attivo.

SCHEDA FINANZIARIA

SCHEDA FINANZIARIA				
1.	LINEA DI BILANCIO: 16	STANZIAMENTI: 1 153 milioni di euro		
2.	TITOLO: Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato.			
4.	OBIETTIVI: Proroga dello «statu quo» sino all'entrata in vigore dell'accordo sul commercio del vino con gli Stati Uniti d'America e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2001 (milioni di EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2002 (milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-	-	-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-
		2003	2004	2005
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO:			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			-
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			-
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			-
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			-
OSSERVAZIONI: Si tratta della proroga, senza modificazioni, di un regime già in vigore.				